



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio 9 - Gare e Contratti

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e procedura di affidamento

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento tramite procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., previa indagine esplorativa di mercato, del servizio di brokeraggio assicurativo, ovvero di consulenza e intermediazione assicurativa per la gestione dei rischi del Comune di Colle di Val d'Elsa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "Broker"), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07.09.2005 "Codice delle assicurazioni" e successivi Regolamenti IVASS.

CPV: 66518100-5 "Servizi di intermediazione assicurativa".

L'espletamento del servizio sarà a titolo **non oneroso** per il Comune di Colle di Val d'Elsa e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del soggetto Broker, il quale non potrà pretendere compensi ulteriori né rimborsi spese per le attività del presente Capitolato.

Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che avranno risposto al presente avviso nei termini e con documentazione valutata regolare e completa.

Art. 2 – Prestazioni richieste

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio di brokeraggio prevede la consulenza ed assistenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze ed alla gestione di quelle in corso. In via indicativa e non esaustiva, il servizio di cui trattasi comprende lo svolgimento a favore del Comune di Colle di Val d'Elsa delle seguenti prestazioni:

- a) identificazione, analisi, ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività del Comune di Colle di Val d'Elsa;
- b) indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;
- c) analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle

coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico dell'Ente;

- d) valutazione delle esigenze di aggiornamento e/o revisione delle coperture assicurative in essere, a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell'Ente, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
- e) verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie;
- f) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi il Comune e, in particolare, proposta e predisposizione – entro 60 giorni dalla richiesta dell'Ente e comunque almeno 180 giorni antecedenti la scadenza delle polizze – degli schemi di bandi, capitolati ed altra documentazione eventualmente necessaria per l'espletamento delle gare di appalto;
- g) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione/affidamento dei servizi assicurativi, mediante il controllo delle polizze e appendici emesse dagli Assicuratori;
- h) puntuale controllo del rispetto degli adempimenti contrattuali da parte delle Compagnie assicuratrici ed adozione nei loro confronti delle eventuali azioni di sollecito in caso di inadempienza. Nel caso di reiterate inadempienze, adozione di provvedimenti congiunti con il Comune di Colle di Val d'Elsa al fine di effettuare le opportune segnalazioni alle competenti autorità di controllo;
- i) assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati di regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, etc.) con segnalazione preventiva degli eventuali adempimenti obbligatori a carico dell'Ente;
- j) gestione sinistri: assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri passivi, ancorché aperti in data antecedente alla decorrenza del presente contratto e non definiti.

Per la gestione dei sinistri si intende l'assistenza professionalmente qualificata, volta a:

- raccolta, istruzione ed inoltro delle denunce di sinistro, nonché gestione delle fasi successive;
- raccolta, analisi e valutazione della documentazione successiva alla prima segnalazione di sinistro;
- compimento delle attività utili e necessarie per giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione di ciascuna pratica, collaborando con il Comune di Colle di Val d'Elsa;
- eventuale supervisione nella liquidazione dei danni che la compagnia assicurativa andrà a liquidare, compresi quelli rientranti in franchigia;
- stesura di report informativi e statistiche per riferire sull'andamento della sinistrosità e valutazioni collaterali che da essa dipendono.

L'elenco delle attività di cui sopra non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare particolari esigenze che dovessero insorgere nella gestione dei contratti assicurativi;

- k) formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche;
- l) assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale presso l'Ente;
- m) resa di pareri formali e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni;
- n) corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ente, addetto alla gestione delle polizze, sui rapporti intercorrenti fra i rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa, sulle conseguenze economiche e sulla responsabilità;
- o) eventuali strumenti informatici da mettere a disposizione per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi e dei sinistri.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio, dal 01.07.2023 al 30.06.2026, con opzione di rinnovo per la stessa durata di ulteriori n. 3 (tre) anni mediante provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale.

In caso di comunicazione della volontà di rinnovo, a mezzo di comunicazione del RUP, il contratto si intenderà rinnovato alle stesse condizioni e pattuizioni di cui al presente Capitolato e all'offerta presentata. Il mancato esercizio della facoltà di rinnovo non comporta alcun indennizzo o onere per l'operatore economico.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di prorogare il servizio ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, per un periodo massimo di sei mesi per consentire l'individuazione di un nuovo contraente, senza la necessità di consenso preventivo dell'impresa contraente. In tal caso l'affidatario è tenuto a proseguire il servizio alle medesime condizioni, giuridiche ed economiche.

La durata dell'affidamento non è in alcun modo collegata alla durata delle polizze assicurative; pertanto l'incarico del Broker avrà termine alla naturale scadenza contrattuale o alla scadenza dell'eventuale proroga, indipendentemente dal termine di scadenza delle polizze sottoscritte.

Il contratto si intende risolto di diritto alla scadenza senza alcuna formalità.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs n. 209/2005 e s.m.i.

Art. 4 – Valore del contratto e riepilogo coperture assicurative esistenti

Al fine di stabilire il valore stimato dell'affidamento si riepilogano i premi annui in atto per le assicurazioni dei rischi del Comune di Colle d'Val d'Elsa, tenuto conto che nella precedente procedura di gara l'offerta aggiudicataria è stata determinata nel 1% sui premi polizza RCA e nel 7% sui premi per tutte le altre polizze secondo il prospetto seguente, escluse le regolazioni premi:

Lotto n.	Descrizione Lotto	Aggiudicatario	Premio annuo lordo in €	Premio annuo imponibile in €	Provvigioni attuali su imponibile	Importo annuo provvigioni in €
1	Polizza danni al patrimonio immobile e mobile - AR property	Vittoria Assicurazioni	42.170,00	36.567,44	7 %	2.559,72
2	Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera	UnipolSai	69.375,00	56.748,46	7 %	3.972,39
3	RC patrimoniale e professionale	AIG Europe S.A.	7.237,00	5.919,84	7 %	414,39
4	Spese Legali e Peritali	ITAS Mutua	13.800,00	11.381,44	7 %	796,70
5	Polizza infortuni del personale ed altri soggetti	Vittoria assicurazioni	4.500,00	4.390,20	7 %	307,31
6	Polizza danni accidentali a veicoli - Kasko	Vittoria assicurazioni	1.600,20	1.412,21	7 %	98,85
7	Polizza Libro Matricola RC auto e rischi diversi	Vittoria assicurazioni	23.608,20	18.394,84	1 %	183,95
Totale annuo						8.333,31

La decorrenza di tutte le n. 7 polizze è quinquennale, dal 30.06.2022 al 30.06.2027, con facoltà di proroga semestrale e con le provvigioni indicate che rimangono invariate per tutto il periodo contrattuale.

Il valore dell'appalto si stima in € 8.333,31 annui e, pertanto, l'importo complessivo stimato a base d'asta per l'intero periodo (anni tre oltre opzione di rinnovo per ulteriori tre anni e facoltà di proroga tecnica semestrale) è pari a complessivi € **54.166,52**.

Il suddetto valore è stato determinato, applicando ai premi assicurativi imponibili le provvigioni attualmente in essere: 1% sui premi polizza RCA e 7% per tutte le altre polizze (non RCA).

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del Broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini dell'individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e servizi e dell'assegnazione del CIG.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3-*bis* del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). L'importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00 (zero).

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che possono contrattare con la pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs 50/2016).

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e tecnico-professionale:

A) Requisiti di ordine generale:

1. inesistenza di tutte le cause di esclusione, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
2. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

B) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016:

1. iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, in caso di concorrente di altro Stato membro dell'Unione, per l'esercizio dell'attività di brokeraggio/intermediazione assicurativa;
2. iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione "Broker", di cui all'art. 109 del D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii. o in Registro equivalente dello Stato in cui l'impresa è stabilita.

Ai fini di soddisfare i due requisiti sopra riportati non è possibile fare ricorso all'istituto dell'avvalimento.

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016:

1. avere in corso la Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, derivante dall'esercizio dell'attività di intermediazione, di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 209/2005 con un massimale pari o superiore a € 2.500.000,00.

D) Requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016:

1. aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, almeno cinque incarichi di servizi di brokeraggio assicurativo a favore di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui almeno uno a favore di un Comune con popolazione pari o superiore a 20.000 abitanti;
2. aver intermediato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, premi assicurativi a favore della Pubblica Amministrazione per un importo annuo di almeno Euro 500.000,00, in considerazione dei rischi specifici connessi alla natura del servizio oggetto di affidamento;

Art. 6 – Aggiudicazione del servizio

L'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 1) avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del presente Capitolato e della relativa documentazione di gara.

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95 del D.Lgs n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERIO A) ELEMENTO TECNICO: fino a 80 punti

CRITERIO B) ELEMENTO ECONOMICO: fino a 20 punti

Il Criterio A sarà così suddiviso:

A. Offerta Tecnica max 80/100 punti così attribuiti:

Elementi di valutazione	Punti max	Criteri motivazionali di valutazione
A.1) Criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi specifici del Comune ed in particolare: analisi dei rischi specifici, individuazione dei rischi con maggiore frequenza, individuazione dei rischi con maggiore incidenza, proposte e criteri innovativi per la razionalizzazione delle coperture assicurative ed il conseguimento di economie di spesa.	10	Saranno oggetto di valutazione la qualità e la concreta adottabilità delle proposte, la loro innovatività ed economicità.
A.2) Metodologie e procedure utilizzate per l'assistenza nella gestione dei contratti assicurativi sottoscritti.	10	L'attività del broker dovrà essere mirata a minimizzare l'impatto della gestione amministrativa del Comune. In particolare sarà valutata positivamente una gestione che preveda: segnalazione preventiva dei premi dovuti, segnalazione preventiva degli adempimenti formali previsti dalle rispettive polizze con particolare riguardo alle tempistiche indicate e alla completezza e trasparenza della relativa documentazione.
A.3) Metodologia di assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento della procedura di gara dei servizi assicurativi del Comune (da tenersi indicativamente nel 2027, alla scadenza dei contratti in essere, salva l'eventuale esigenza di nuove coperture assicurative).	10	Saranno valorizzate l'organicità e la completezza del progetto gestionale, la chiarezza dei ruoli e delle responsabilità nella predisposizione della documentazione, la tempestività in ordine ai tempi di predisposizione dei capitolati ed alle tempistiche di gestione della gara, il supporto

		fornito durante le fasi di gara.
A.4) Metodologie e procedure di gestione dei sinistri passivi (con particolare attenzione ai sinistri RCT), dal momento della denuncia a quello della liquidazione del danno, con indicazione dei tempi di risposta rispetto al momento della conoscenza dell'accadimento di un sinistro. Descrizione dell'attività di monitoraggio e reportistica dei sinistri, necessaria per la verifica del rapporto sinistri/premi, che permetta di monitorare l'andamento di ogni singola polizza, evidenziando eventuali problematiche che si possano presentare.	15	Saranno valutate: - l'organicità e la completezza del progetto gestionale; - le fasi ed i tempi di esecuzione del servizio; - la buona qualità del collegamento tra il broker e le compagnie assicurative al fine di limitare il più possibile, in relazione alle singole specificità di ogni polizza, i contatti tra l'ente e le compagnie stesse; - proposte per la gestione dei sinistri RCT in franchigia (si precisa che la polizza ha una franchigia frontale di € 1.000,00); - attività di monitoraggio dell'andamento di ogni singola polizza affiancata da sistemi di <i>alert</i>; - disponibilità a recarsi presso la sede del Comune allo scopo di valutare, anche con i cittadini direttamente interessati, lo stato delle pratiche assicurative.
A.5) Caratteristiche e prestazioni della piattaforma informatica, utilizzata per la gestione informatizzata del pacchetto assicurativo e delle pratiche di sinistro, utilizzabile e/o messa a disposizione del Comune.	10	Sarà valutata la semplicità d'uso del software utilizzabile tramite Internet, oltre che la completezza e l'aggiornamento delle informazioni contenute nel portale con particolare riferimento alla verifica dello stato dei sinistri.
A.6) Descrizione della struttura organizzativa, indicante la composizione del <i>team</i> gestionale ed il referente unico del servizio, che sarà dedicata alla gestione del Comune, secondo la seguente impostazione: - organizzazione, composizione e dislocazione territoriale del <i>team</i> gestionale con indicazione delle rispettive mansioni, le qualifiche ed esperienze del <i>team</i>; - per il referente unico del servizio - ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo - indicare il titolo di studio e la qualificazione professionale, nonché l'esperienza lavorativa.	15	Sarà oggetto di valutazione la struttura del gruppo di lavoro dedicato all'erogazione del servizio, con particolare riguardo a: - composizione, professionalità di ciascuno dei componenti e ripartizione dei compiti fra i componenti medesimi; - professionalità, utilizzabile a favore dell'ente, del soggetto referente e del suo sostituto; - disponibilità e modalità di reperimento di ciascun componente del gruppo di lavoro, incluso l'orario di reperibilità; - competenza generale in materia di assicurazioni; - competenze specifiche in materia di sinistrosità di enti locali.
A.7) Modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale del Comune, addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri, sulla materia assicurativa e di gestione dei sinistri. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere esplicitate le attività previste di formazione del personale, offerte a titolo gratuito, per tutta la durata del servizio. Dovrà essere indicato se la formazione viene eseguita attraverso soggetti terzi (indicare quali) o mediante professionalità interne, specificando la periodicità della formazione, gli argomenti trattati, le qualifiche dei formatori, le sedi di svolgimento degli incontri – anche in modalità online – e le modalità organizzative sotto forma di seminari, attività di	10	In particolare saranno valutati: - qualità e completezza della proposta formativa; - adeguata e costante opera d'aggiornamento professionale; - descrizione dei corsi; - qualifiche degli esperti; - fornitura di collegamenti gratuiti a riviste/siti specializzati/etc. Inoltre, sarà oggetto di valutazione il valore aggiunto della proposta di formazione del personale in termini di miglioramento organizzativo, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi assicurativi.

formazione esclusiva, video formazione, eventuale fornitura di collegamenti gratuiti a riviste/siti specializzati/etc.		
--	--	--

Per ciascuno dei criteri e sottocriteri di valutazione specificati nella precedente tabella (A.1, A.2, A.3, etc.), verrà attribuito un coefficiente variabile tra 0,0 ed 1,0 assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Nell'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio di natura qualitativa si terrà conto dei seguenti coefficienti:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Successivamente verrà calcolata, per ciascun criterio e sottocriterio qualitativo, la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario e attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato, riparametrando di conseguenza tutti gli altri coefficienti.

I coefficienti così definiti saranno moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio e sottocriterio qualitativo.

Il Criterio B sarà così suddiviso:

B. Offerta Economica max 20/100 punti così attribuiti:

B. OFFERTA ECONOMICA Offerta economica max pp. 20/100, di cui: •b.1) Percentuali provvigioni Rami RCA max punti 5/100 •b.2) Percentuali provvigioni Rami diversi da RCA max punti 15/100 Il punteggio per l'offerta economica sarà attribuito in base alla seguente griglia di valori:	MAX 20/100
b.1) Provvigioni poste a carico della Compagnia per le polizze RCA: - Fino ad un massimo del 1% Punti 5 - Oltre 1% e fino ad un massimo del 3% Punti 3 - Oltre 3% e fino ad un massimo del 5% Punti 2 - Oltre 5% e fino ad un massimo del 7% Punti 1 - Oltre 7% Punti 0	max punti 5/100
b.2) Provvigioni poste a carico della Compagnia per tutte le altre Polizze: - Fino ad un massimo del 7% Punti 15 - Oltre 7% e fino ad un massimo del 8 % Punti 12 - Oltre 8% e fino ad un massimo del 9% Punti 9 - Oltre 9% e fino ad un massimo del 10% Punti 6 - Oltre 10% Punti 0	max punti 15/100

Art. 7 – Commissione esaminatrice

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi di legge.

Art. 8 – Corrispettivo del servizio

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto, né presente e né futuro, per il Comune di Colle di Val d'Elsa in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono stati sottoscritti i relativi contratti assicurativi.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate per le coperture assicurative attualmente in corso e non potrà essere richiesta la modifica delle percentuali per tutta la durata dei contratti assicurativi attualmente in corso.

La provvigione offerta in sede di gara dall'aggiudicatario verrà applicata solo all'atto della stipulazione di nuove polizze (esempio: per i nuovi contratti che si andrebbero a stipulare alla scadenza naturale delle attuali polizze, oppure in caso di disdetta, recesso, etc. ovvero in caso di collocamento di nuovi rischi assicurativi).

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitoli d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso sarà dovuto nel caso in cui il Comune ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione in relazione ai quali il Broker abbia svolto un'attività di consulenza o non si realizzi il buon esito delle procedure di gara/affidamento.

Art. 9 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dal Comune al Broker; il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio a favore del Broker concretizza il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del c.c. e dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.

Ai sensi della vigente normativa, tutti i pagamenti da parte del Comune saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario. L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dando atto che nel caso che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi del c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, il presente contratto si intende automaticamente risolto come disposto dalla normativa succitata.

L'affidatario comunica in sede di stipula i nominativi delle persone delegate ad operare sul c/c dedicato anch'esso comunicato in tale sede.

Art. 11 – Obblighi delle parti contraenti

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato, alla Lettera-invito/disciplinare di gara e all'offerta presentata in sede di gara nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità del Comune di Colle di Val d'Elsa;
- non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del c.c.;
- sono a carico del Broker:
 - tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
 - tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

L'affidatario del servizio dovrà coordinarsi con il Broker uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro nell'incarico per il brokeraggio assicurativo. Si impegna altresì ad acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti/pendenti alla data di avvio del servizio, garantendo la definizione dei rapporti con il precedente Broker.

Il passaggio delle consegne con il Broker precedente, in relazione alle polizze stipulate dall'Ente, dovrà avvenire senza il necessario intervento del Comune di Colle di Val d'Elsa e nel rispetto del Codice deontologico di autoregolamentazione professionale del Broker di assicurazioni e principi generali in materia.

Il Comune di Colle di Val d'Elsa s'impegna a:

- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
- inserire la clausola Broker nei Capitolati d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- 1) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;

- 2) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- 3) l'adozione degli atti amministrativi e dei Capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- 4) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Qualora il Broker si avvalga dell'opera di collaboratori, questi ultimi nulla potranno vantare, ad alcun titolo, dall'Ente restando il loro rapporto professionale del tutto estraneo all'Ente medesimo.

Art. 12 – Svolgimento dell'incarico

È esplicitamente convenuto che resta in capo al Comune di Colle di Val d'Elsa l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 13 – Referente del Broker

In sede di presentazione dell'offerta tecnica il Broker dovrà indicare un proprio incaricato, in possesso di adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà altresì individuare, in sede di presentazione dell'offerta tecnica, il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso di adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

L'offerente dovrà comunicare, inoltre, le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza.

Art. 14 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui ai successivi artt. 15 e 16.

Art. 15 – Cauzione definitiva

L'affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito.

Tale cauzione definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'operatore economico soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La garanzia dovrà avere validità temporale di 3 anni e dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della stazione appaltante beneficiaria.

In caso di decadenza dell'appaltatore o inadempienza, o negligenza nello svolgimento del servizio, la stazione appaltante ha diritto di incamerare in tutto o in parte la cauzione prestata, salvo l'eventuale risarcimento danni.

In caso di esercizio dell'opzione di rinnovo di anni 3, la validità della cauzione dovrà essere prorogata per l'ulteriore durata contrattuale.

Art. 16 – Polizza assicurativa

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà dichiarare di essere in possesso di polizza assicurativa, della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui agli artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005 con un massimale pari o superiore ad €. 2.500.000,00.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico.

Art. 17 – Penali e risarcimento danni

Gli inadempimenti nello svolgimento del servizio sono contestati per iscritto al Broker, che dovrà far pervenire le sue controdeduzioni entro sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo per lo stesso di sanare immediatamente l'inadempimento.

Decorso tale termine questo Ente ha facoltà di procedere all'applicazione delle penali stabilite come segue:

- ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito: € 100,00 per ogni giorno;
- ritardo nell'attività di assistenza nelle procedure di gara e, in particolare, nella predisposizione dei capitolati speciali d'appalto rispetto al termine contrattualmente stabilito: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal Capitolato, dalla Lettera-invito/disciplinare di gara e/o dall'offerta tecnica ed economica e dal contratto di brokeraggio: a discrezione dell'Amministrazione da un minimo di 100,00 ad un massimo di 500,00 euro per ogni fatto contestato.

Ai fini dell'applicazione delle suddette penali l'Ente potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata.

Il Comune avrà diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, che dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali ed omissioni del Broker.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente Capitolato, nella Lettera-invito/disciplinare di gara e/o nell'offerta tecnica ed economica e nel contratto di brokeraggio, sarà facoltà del Comune di Colle di Val d'Elsa risolvere in qualsiasi momento il contratto, con un preavviso motivato di almeno novanta (90) giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

Rimane ferma la disciplina generale di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ed agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile in tema di risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto, con decorrenza immediata, qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 209/2005.

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali (escluso il caso di concordato con continuità aziendale ai sensi della vigente normativa) della società aggiudicataria, il contratto si riterrà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure.

In caso di risoluzione del contratto resta salva la possibilità per l'Ente di incamerare la cauzione definitiva.

Art. 19 – Recesso dal contratto

L'Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione al Broker con un preavviso di almeno sessanta (60) giorni.

In caso di recesso il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente effettuate secondo il corrispettivo contrattuale e rinuncia dall'inizio del rapporto ad ogni ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria, ulteriori compensi o indennizzi e/o rimborsi spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

È fatto divieto al Broker di recedere dal contratto.

Art. 20 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto non è ammesso per la tipologia di prestazioni oggetto del presente affidamento, stante la natura fiduciaria del servizio.

Art. 21 – Avvalimento

In merito al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 89 del D.Lgs 50/2016.

Art. 22 – Forma del contratto

Il contratto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo verrà stipulato mediante scrittura privata che le parti avranno cura di sottoscrivere digitalmente o comunque ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, previa presentazione della cauzione definitiva di cui all'art. 15.

Tutte le eventuali spese, imposte e tasse eventualmente dovute per la stipula del contratto, nonché eventuali spese di registrazione, saranno a carico dell'affidatario.

Art. 23 – Codice etico

Il Broker e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori sono tenuti al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal "Codice etico" del Comune di Colle di Val d'Elsa, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 23.05.2017.

Art. 24 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Siena. È escluso il ricorso all'arbitrato

Art. 25 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito Regolamento) e della normativa privacy nazionale per quanto applicabile, sono riportate di seguito le informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali comunicati dagli operatori economici, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento, nel momento in cui si instaura un rapporto con il Comune di Colle di Val d'Elsa, sia nell'ambito della procedura di selezione che durante l'esecuzione del contratto.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Comune di Colle di Val d'Elsa, tel. 0577 912111- fax 0577 920270

- E-mail: gare@comune.collevaldelsa.it;

- Pec: comune.collevaldelsa@postecert.it nella persona del legale rappresentante.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Con determinazione del Segretario Generale n. 232 del 08.04.2020 è stata nominato Responsabile Esterno per il trattamento dei dati personali del Comune di Colle di Val d'Elsa, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, art. 28, la Società LDP Progetti GIS, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Luca Gentili.

La nomina di RPD è stata comunicata al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, art. 28, con determinazione del Segretario Generale n. 232 del 08.04.2020 è stata nominato Responsabile Esterno per il trattamento dei dati personali del Comune di Colle di Val d'Elsa, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, art. 28, la Società LDP Progetti GIS, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Luca Gentili

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti sono trattati dal Comune per esigenze collegate alla gestione dei fornitori e dei contratti con gli stessi, nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri, per l'adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali, nonché per obblighi legali, fiscali, amministrativi, contabili, civilistici, e per la gestione dei rapporti finanziari e commerciali.

DESTINATARI DEI DATI

I dati personali non verranno diffusi dal Comune a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i dati potranno essere comunicati dal Comune ad Enti pubblici, a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione (es. tesoriere, istituti finanziari ed assicurativi, soggetti che elaborino i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, autorità amministrative o giudiziarie per l'adempimento degli obblighi di legge), nonché a soggetti incaricati dallo stesso Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l'Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un'organizzazione internazionale.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura e dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. La documentazione è conservata per almeno 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto ovvero, in caso di tendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 139, c. 3, D.Lgs 50/2016).

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: gare@comune.collevaldelsa.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali che ha sede a Roma in Piazza Venezia n. 11 (tel. 06/69677.3785, Email protocollo@gpdp.it, Pec protocollo@pec.gpdp.it) o alternativamente mediante ricorso all'Autorità giudiziaria.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati da parte del partecipante è facoltativo; il loro mancato conferimento comporta, nei casi previsti, l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI

I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell'Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Comune quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

Art. 26 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti.

Colle di Val d'Elsa, li 28 febbraio 2023

Il Responsabile del procedimento
Avv. Luca Trapani